


## LA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE VA IN MEDIAZIONE

**di Gianfranco Antico**

Ai fini reddituali, l'art.36 *bis* del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo a:

- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi, e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge ;
- e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.



Per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo art.36 *bis*, del D.P.R. n.600/73, l'esito della liquidazione va comunicato al contribuente, il quale potrà fornire i necessari chiarimenti entro i trenta giorni successivi.

In sede di controllo, gli operatori verificheranno la correttezza dell'esito determinato dal controllo automatizzato, tenendo conto delle somme trattenute per conto dei contribuenti da parte del sostituto d'imposta, dei versamenti effettuati dal contribuente in sede di autotassazione, e dei rimborsi erogati da parte del sostituto d'imposta.

Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

### **Le sanzioni**

Nel caso in cui, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973, emerga un omesso versamento, l'Ufficio provvede al recupero il tributo non versato e irroga una sanzione pari al 30%, in applicazione dell'art. 2, c. 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4629, e dell'art. 13, c. 1, u.p., del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La medesima sanzione del 30% si applica nell'ipotesi in cui il controllo automatizzato evidenzia un tardivo versamento.

In base al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, è riconosciuta la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative *“se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis (del DPR n. 600 del 1973, n.d.r.) e 54-bis (del DPR n. 633 del 1972, n.d.r.), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta”*.

Pertanto, se si effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sanzione di omesso versamento viene ridotta al 10 per cento.

La stessa riduzione al 10% viene riconosciuta nel caso in cui il contribuente - per il quale è stato riscontrato un tardivo versamento - provveda al pagamento (in questo caso della sola sanzione) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

In assenza di pagamento l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo, che può essere impugnata con ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

## **LA LIQUIDAZIONE IN MEDIAZIONE**

Con circolare n.33/E del 3 agosto 2012 le Entrate, rispondendo ad un quesito con il quale si chiedeva di chiarire se la mediazione tributaria sia applicabile con riferimento all'impugnazione di un'iscrizione a ruolo effettuata per omesso o tardivo versamento emerso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, ha affermato che in tali casi - avvisi bonari, in pratica -, se il valore della controversia non è superiore a 20.000 euro, il contribuente è tenuto a presentare preliminarmente istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

In proposito vengono richiamati i chiarimenti già forniti al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 2012 in cui si è affermato che *“qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l'Ufficio – ancorchè non obbligato – è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l'atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate”*.

Nei casi indicati nel quesito, pertanto, è possibile definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 12 per cento dell'imposta non versata (pari al 40 per cento del 30 per cento previsto dalla norma).

Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 40 per cento.

28 agosto 2012  
Gianfranco Antico